

Liste dei candidati

(Artt. 30-31 [OM 215/91](#).)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere **anche un solo nominativo**

I candidati sono elencati con **l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita**, eventuale **sede di servizio** e contrassegnati da **numeri arabi progressivi**

Le liste debbono essere corredate dalle **dichiarazioni di accettazione dei candidati**, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente per lo stesso consiglio

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, **ne può presentarne alcuna**

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori **debbono essere autenticate** dal Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento o anche senza qualora **l'identità sia nota** all'organo che procede all'autenticazione

L'autenticazione è effettuata sia mediante i **certificati di autenticazione in carta libera**, allegati alle liste, indicanti il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, sia mediante **autenticazione apposta direttamente sulle liste**, indicante gli estremi del documento del richiedente

Liste dei candidati – Presentazione

(Art. 32 OM 215/91 come modificato [dall'O.M. 293/96](#))

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- da **almeno due elettori** della componente ove questi non siano superiori a 20;
- da **almeno 1/10** degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da **almeno venti** elettori della componente, se questi siano superiori a 200

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano riflettente l'ordine di presentazione** e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un **numero di candidati fino al doppio** del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina